

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>Comitato pareri</i> . . . . .	Pag. 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>Indagine conoscitiva sui problemi dell'informazione in Italia a mezzo stampa</i> . . . . .	» 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede consultiva</i> . . . . .	» 3
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 7
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 10
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . . . .	
	» 13

#### CONVOCAZIONI:

*Mercoledì 7 novembre 1973*

<i>Giunta delle elezioni</i> . . . . .	Pag. 16
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> . . . . .	» 16
<i>Affari costituzionali (I)</i> . . . . .	» 16

<i>Affari interni (II)</i> . . . . .	Pag. 17
<i>Giustizia (IV)</i> . . . . .	» 18
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> . . . . .	» 19
<i>Finanze e tesoro (VI)</i> . . . . .	» 20
<i>Istruzione (VIII)</i> . . . . .	» 21
<i>Lavori pubblici (IX)</i> . . . . .	» 21
<i>Trasporti (X)</i> . . . . .	» 22
<i>Agricoltura (XI)</i> . . . . .	» 22
<i>Industria (XII)</i> . . . . .	» 22
<i>Lavoro (XIII)</i> . . . . .	» 22
<i>Igiene e sanità (XIV)</i> . . . . .	» 23

*Giovedì 8 novembre 1973*

<i>Commissioni riunite (IV e XIII)</i> . . . . .	» 23
<i>Commissioni riunite (IX e X)</i> . . . . .	» 23
<i>Affari costituzionali (I)</i> . . . . .	» 23
<i>Giustizia (IV)</i> . . . . .	» 23
<i>Trasporti (X)</i> . . . . .	» 24
<i>Igiene e sanità (XIV)</i> . . . . .	» 24
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i> . . . . .	» 25

*Martedì 20 novembre 1973*

<i>Commissioni riunite (VI e XII)</i> . . . . .	» 25
---	------

RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	Pag. 25
--------------------------------	---------

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

## Comitato pareri.

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1973, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Dell'Andro.

## Disegno di legge:

**Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Parere alla VI Commissione) (2393).**

Su proposta del relatore Maggioni, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

## Disegno di legge:

**Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Parere alla VI Commissione) (2394).**

Il relatore Maggioni riferisce favorevolmente sul disegno di legge e sugli emendamenti agli articoli 2 e 4 presentati dal Governo e trasmessi dalla competente Commissione di merito.

Dopo interventi del deputato Vetere e del Sottosegretario Macchiavelli, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge e sugli emendamenti.

## Disegno di legge:

**Istituzione dei centri per il commercio con l'estero (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (Parere alla XII Commissione) (2206).**

Il Presidente Bressani riferisce sul provvedimento.

Il deputato Fracchia esprime delle perplessità sul disegno di legge che, a suo avviso, si pone in contrasto con la competenza normativa delle regioni in materia di artigianato, quale delineata dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2.

Dopo che il deputato Vecchiarelli ha dichiarato di non condividere le perplessità del deputato Fracchia, il Comitato, su proposta del deputato Caruso, delibera di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge per consentirne un maggiore approfondimento.

## Disegno e proposte di legge:

**Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (Approvato dal Senato) (2456);**

**Messeni Nemagna ed altri: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia (1679);**

**Napolitano ed altri: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (1834);**

*(Parere alla VIII Commissione).*

Il relatore Codacci-Pisanelli riferisce ampiamente sui provvedimenti relativi alle misure urgenti per le università, dichiarandosi, in linea di massima, favorevole al disegno di legge. Esprime, tuttavia, delle perplessità sia in merito all'eccessivo ricorso allo strumento della decretazione di urgenza, sia in merito a talune disposizioni degli articoli 3, 4, 7 e 9 del provvedimento.

Il Presidente Bressani interviene per chiedere un chiarimento in merito ai commi primo e quinto dell'articolo 4 e alla possibilità ivi prevista di ottenere la stabilizzazione per coloro che siano stati proposti per un incarico anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento soltanto fino all'anno accademico 1974-1975.

Intervengono sul quesito formulato dal Presidente il relatore Codacci-Pisanelli, il Sottosegretario Dell'Andro ed i deputati Malagugini e Caruso, il quale ultimo sottolinea l'opportunità di richiamare su di esso l'attenzione della Commissione di merito.

Il deputato Vecchiarelli esprime delle perplessità in merito al divieto, contenuto nel penultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge, dell'istituzione da parte delle università e delle facoltà di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo, in riferimento all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione.

Il deputato Caruso esprime riserve sull'articolo 7 relativamente all'attribuzione alle opere universitarie anziché alle regioni della competenza in materia di assegni di studio; dichiara, inoltre, la non conformità all'articolo 117 della Costituzione della disposizione contenuta nell'ultima parte del quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge, laddove è previsto un potere sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici qualora la regione non provveda entro un determinato termine a determinare l'area idonea per la realizzazione delle opere di edilizia universitaria.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Malagugini e Bressani, del relatore Codacci-Pisanelli e del Sottosegretario Dell'Andro, il Comitato, data l'ora tarda, delibera di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti al termine della riunione antimeridiana della Commissione in seduta plenaria di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

## AFFARI INTERNI (II)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE IN ITALIA A MEZZO STAMPA

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1973, ORE 16,45. — *Presidenza del Vicepresidente TURNATURI.*

La Commissione procede alla audizione del signor Colzi, della Federazione Poligrafici e Cartai aderente alla CGIL, dei signori Botti, De Fino e Sorrentino, della Federlibro Cisl e del signor Gian Pietro della FILAG-UIL, i quali rispondono poi a quesiti formulati dai deputati Malagugini, Artali e Tassi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,40.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE CONSULTIVA

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1973, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE.* — Intervengono il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Pennacchini, ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Salvatore.

**Disegno di legge:**

**Modifica alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (Modificato dal Senato) (Parere alla XI Commissione) (945-B).**

Il deputato Castelli riferisce sul disegno di legge, osservando che molti dei rilievi formulati dalla Commissione Giustizia nella seduta del 20 ottobre 1972 sono accolti o superati dal testo trasmesso dal Senato, e che le osservazioni ancora proponibili sul piano tecnico non appaiono di peso tale da giustificare un rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Coccia afferma che, fermo restando il giudizio già espresso dal gruppo comunista nell'ampio dibattito svoltosi alla Camera in prima lettura, la viva urgenza e l'importanza sociale del provvedimento ne consigliano l'immediata approvazione. Concorda pertanto con il relatore.

I deputati Felisetti e Lospinoso Severini concordano, a nome dei rispettivi gruppi.

Il deputato Papa sottolinea, a nome del gruppo liberale, l'inidoneità del provvedimento ad assicurare il rilancio dell'agricoltura ed a soddisfare il dettato costituzionale.

Il sottosegretario Salvatore dà atto alla Commissione della sensibilità dimostrata procedendo ad un sollecito esame del disegno di legge, tendente a colmare il vuoto legislativo che altrimenti verrebbe a prodursi dall'11 novembre prossimo. Auspica pertanto che al giudizio favorevole espresso al Senato da un arco di forze politiche assai esteso si aggiunga quanto prima il voto definitivo della Camera.

Il sottosegretario Pennacchini osserva che ai rilievi tecnici formulati dal relatore, e da sottoporre all'esame della Commissione competente nel merito, sembra doveroso aggiungere altri. Il nuovo testo dell'articolo 2 altera, al primo alinea, la pariteticità nella partecipazione dei conduttori e dei locatori alle Commissioni tecniche provinciali, dando adito a dubbi sulla conformità al principio di imparzialità posto dal primo comma dell'articolo 97 della Costituzione. Dalla lettera a) del terzo alinea dell'articolo 3 non appare chiaro se la concorrenza di fabbricati di abitazione e di fabbricati aziendali comporti un aumento dei coefficienti superiore a quello derivante dalla esistenza sul fondo di una sola di queste categorie di edifici; in caso negativo risulterebbe violato il principio costituzionale di eguaglianza. L'ottavo alinea dello stesso articolo 3, che regola il pagamento dei canoni in attesa della revisione dei dati catastali, appare peggiorativo rispetto al testo approvato dalla Camera. Infine, desta perplessità il terzo comma dell'articolo 4, che esclude la morosità dell'affittuario che abbia già corrisposto i canoni nella misura determinata dalle norme transitorie.

Il Presidente Reale osserva che l'ultimo rilievo formulato dal sottosegretario Pennacchini si riferisce ad un comma non modificato dal Senato.

Il sottosegretario Salvatore denuncia la sua viva perplessità in ordine ai rilievi formulati dal sottosegretario per la giustizia Pennacchini.

Il sottosegretario Pennacchini precisa che le considerazioni da lui espresse sono evidentemente subordinate alle valutazioni di opportunità politica, ma costituiscono rilievi tecnici che occorre tuttavia prospettare alla Commissione competente nel merito.

Il deputato Spagnoli domanda se il Governo tradurrà in emendamenti le osservazioni formulate dal sottosegretario per la giustizia, mentre il deputato Papa osserva che lo sviluppo assunto dal dibattito odierno impone di richiedere alla Presidenza della Camera che l'esame prosegua in seno alle Commissioni riunite Giustizia e Agricoltura.

Dopo che il relatore Castelli ed i due rappresentanti del Governo hanno espresso parere contrario alla proposta del deputato Papa, la Commissione respinge la proposta stessa.

Il relatore Castelli osserva che nulla osta, in via di principio, a che i rilievi tecnici formulati dal sottosegretario Pennacchini vengano aggiunti a quelli già prospettati dal relatore, ferma restando la valutazione conclusiva sulla quale la Commissione appare favorevolmente orientata. Per altro verso, tuttavia, le considerazioni espresse dal sottosegretario Pennacchini non sembrano da recepire, essendo relative a questioni di competenza della Commissione Affari costituzionali, e non della Commissione Giustizia.

Il deputato Coccia afferma che nel parere della Commissione Giustizia non deve apparire traccia di una posizione critica del Governo, che attraverso un suo rappresentante ha manifestato invece piena adesione al provvedimento.

Il sottosegretario Salvatore osserva che i rilievi espressi dal sottosegretario Pennacchini possono apparire di carattere non meramente tecnico, ma politico. Per fugare ogni equivoco, dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Musotto osserva che i rilievi tecnici espressi dal sottosegretario Pennacchini si ispirano alla prassi, seguita dal Comitato per i pareri della Commissione Giustizia, di accompagnare spesso un giudizio favorevole con critiche di carattere formale.

Il sottosegretario Pennacchini osserva che il suo intervento non si ispirava affatto ad intenti dilatori né a divergenze all'interno della compagine governativa, ma tendeva a formulare delle valutazioni tecniche evidentemente subordinate a quelle politiche, favorevoli all'approvazione del provvedimento. Per questo il Governo non presenterà

emendamenti, ma propone, in questa sede, di sottoporre alcune osservazioni all'attenzione della Commissione competente nel merito.

Dopo che il relatore Castelli ha ribadito le sue conclusioni, il deputato Spagnoli rileva che le osservazioni critiche del sottosegretario Pennacchini concernono tra l'altro alcuni emendamenti del Governo approvati dal Senato. S'impone pertanto un chiarimento sulle effettive intenzioni del Governo.

Il deputato Lospinoso Severini concorda con il relatore, ritenendo improponibili i rilievi espressi dal sottosegretario Pennacchini.

Il sottosegretario Pennacchini dichiara che non proporrà di inserire nel parere della Commissione Giustizia i rilievi da lui formulati. In tal modo resterà definitivamente chiarito che il Governo è univoco nella valutazione politica del provvedimento, di cui auspica la sollecita approvazione.

Il deputato Papa fa propri i rilievi espressi dal sottosegretario Pennacchini, proponendo di inserirli nel parere.

Il deputato Speranza dichiara di condividere le preoccupazioni di legittimità costituzionale sollevate dal sottosegretario Pennacchini in ordine all'articolo 2 ed al terzo ed ottavo alinea dell'articolo 3.

I deputati Coccia e Musotto dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, di essere favorevoli al provvedimento e di condividere le osservazioni del relatore, ritenendo invece infondati i rilievi espressi dal sottosegretario Pennacchini.

La Commissione adotta quindi, su proposta del relatore Castelli, la seguente decisione:

« La Commissione Giustizia ha esaminato il disegno di legge n. 945-B, rilevando come il testo appaia migliorato sotto il profilo giuridico-formale rispetto a quello iniziale ed accolga quasi integralmente le osservazioni ed i rilievi manifestati dalla Commissione medesima nel parere espresso nella seduta del 20 ottobre 1972.

In particolare la Commissione ha ritenuto quanto segue:

a) le perplessità d'ordine costituzionale formulate al n. 2) del citato parere si possono considerare superate dalla nuova stesura del secondo comma dell'articolo 2, che attribuisce al presidente della giunta regionale il potere di nomina delle commissioni (mentre sarebbe stato eccessivo, e non conforme all'insegnamento della Corte costituzionale, attribuire alle Regioni poteri legislativi nella forma prevista dall'articolo 3 del testo approvato dalla Camera, consentendo una illimi-

tata difformità fra le varie Regioni nella regolamentazione di rapporti privati e diritti soggettivi, che avrebbe violato il principio costituzionale di eguaglianza di trattamento);

b) l'integrale rifacimento dell'articolo 1 accoglie la sostanza delle osservazioni di cui al punto b) del parere espresso il 20 ottobre 1972 e dà una organica definizione di tutti i dati cui è necessario far riferimento;

c) il secondo alinea dell'articolo 2 soddisfa l'esigenza di chiarezza e sistematica legislativa segnalata al punto c) del citato parere, sostituendo espressioni lessicalmente tortuose e giuridicamente contraddittorie. La posizione del capo dell'ispettorato agrario è stata definita con la scelta di una delle possibili opzioni evidenziate dal parere del 20 ottobre 1972. Non spetta invece alla Commissione Giustizia esprimere valutazioni di merito su una soluzione che dal punto di vista formale difetta solo nell'incomprensibile ed ultroneo inciso « o in sua assenza », che figura al quarto alinea (inciso da eliminare per evitare incertezze interpretative);

d) l'articolo 3 resta un coacervo di norme diverse e non è stato suddiviso, come richiesto dalla Commissione Giustizia, in più articoli. La stesura è però migliorata e la distribuzione delle varie disposizioni è più coerente. Se il testo non sarà modificato per altri, più rilevanti motivi, non si ritiene quindi di insistere in una richiesta che apparirebbe dettata solo da esigenze di « eleganza » legislativa insufficienti, da sole, a giustificare il rinvio all'altro ramo del Parlamento di un provvedimento largamente atteso e di assoluta urgenza;

e) le osservazioni formulate nel punto e) del precedente parere sono in parte superate dalla sostituzione con altro del testo criticato, in parte accolte, o in termini letteralmente identici alle proposte della Commissione o con espressioni equipollenti;

f) il problema posto al punto f) del citato parere è risolto in termini formalmente diversi dalle indicazioni della Commissione Giustizia, ma col sostanziale accoglimento delle tesi da essa formulate. Rientrando ovviamente nelle competenze della Commissione di merito la scelta dei criteri per la valutazione del canone, la Commissione Giustizia non ha motivo di negare l'assenso anche se deve riaffermare l'opportunità del riferimento ai « coefficienti » alla lettera a) del terzo alinea dell'articolo 3;

g) le osservazioni formulate ai punti g) e h) del parere del 20 ottobre 1972 sono recepite dall'attuale stesura dell'articolo 3;

h) il mancato accoglimento del rilievo previsto al punto i) del precedente parere non costituisce elemento di gravità tale da impedire l'espressione di un parere favorevole. La Commissione Giustizia conferma i propri rilievi in merito a una formulazione che non esprime esattamente la volontà del legislatore e può aprire la strada a contrasti giurisprudenziali, ma prende atto dall'integrale rifacimento nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 nel testo originario (consigliato dal punto l) del parere del 20 ottobre 1972), che ovvia ai maggiori pericoli conseguenti alla imprecisione del precedente capoverso; ed insiste nella richiesta di adottare la diversa formula già proposta solo per l'ipotesi che il provvedimento torni per altri motivi al Senato.

La Commissione ha altresì ritenuto che le nuove disposizioni introdotte nel provvedimento dopo la espressione del parere del 20 ottobre 1972 appaiono in generale corrispondenti alle finalità da raggiungere, inserite in una visione organica, armonica del sistema.

Il fatto che modifiche, sia pure di non rilevante momento, implicando il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, causerebbero ritardi considerevoli nella emanazione di una normativa destinata a dare definitiva regolamentazione ad un settore fondamentale dell'economia italiana da troppo tempo in situazione di incertezza giuridica per il susseguirsi di disposizioni transitorie, impongono di rinunciare ad ulteriori osservazioni d'ordine formale (che pure in alcuni casi apparirebbero giustificate).

Si segnala soltanto, per l'ipotesi che la legge sia rinviata all'altro ramo del Parlamento:

1) la incongruità dei ripetuti riferimenti alla legge 12 giugno 1962, n. 567, nel corpo di articoli che s'inseriranno come sostitutivi nel testo della stessa legge;

2) la opportunità di eliminare un tortuoso richiamo attraverso diverse leggi all'articolo 223 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per fare in sostanza riferimento (e ciò potrebbe avvenire con la abituale formula) esclusivamente alle condizioni di abitabilità sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità.

La Commissione ha pertanto deliberato, a maggioranza, che nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, decidendo altresì di dar menzione delle opinioni espresse dal deputato Pietro Riccio (il quale ha ribadito le proprie riserve di costituzionalità menzionate nel parere espresso il 20 ottobre 1972), dal deputato Papa (il quale ha affermato che il disegno di legge non è idoneo ad assicurare un rilancio

dell'agricoltura e ad attuare i precetti costituzionali) e dal deputato Antonino Macaluso (che ha espresso riserve sulla legittimità costituzionale del testo in esame).

La Commissione ha infine deliberato di richiedere che il presente parere sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ».

In fine di seduta il Presidente comunica che sin dal 29 ottobre scorso gli era stata comunicata, in via informale, una richiesta dei detenuti in agitazione a Rebibbia tendente ad ottenere che le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento si recassero nel carcere suddetto per incontrarsi con i reclusi. Egli aveva immediatamente osservato che tale visita sembrava inopportuna per diversi motivi: le due Commissioni apparivano invitate in qualità di « giudici d'appello » sull'atteggiamento del Governo e avrebbero dovuto dare notizie precise sull'*iter* delle riforme richieste, esasperando in tal modo, anziché placare, l'agitazione in corso.

Le medesime perplessità egli aveva espresso il giorno seguente, quando il Presidente della Commissione Giustizia del Senato lo aveva informato dell'intendimento di quella Commissione di aderire all'invito dei detenuti, del quale riceveva successivamente comunicazione ufficiale da parte del ministro Zagari. Al Presidente Viviani egli aveva comunque fatto presente che una decisione in proposito poteva essere presa soltanto dalla Commissione, convocata per il pomeriggio dello stesso giorno. Tale seduta non poté tuttavia essere tenuta per la concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

I deputati Pietro Riccio, Terranova e Lospinoso Severini concordano con le valutazioni espresse dal Presidente, alle quali si associa anche il deputato Antonino Macaluso, osservando che la realizzazione delle riforme del codice penale e del codice di procedura penale appaiono ancora lontane nel tempo, sicché un incontro con i detenuti contribuirebbe ad esasperare i loro animi anziché farli desistere dalle agitazioni.

Il deputato Coccia manifesta il suo apprezzamento per la posizione assunta dal Presidente Reale, ed osserva che la decisione adottata dalla Commissione Giustizia del Senato prima che la IV Commissione della Camera avesse esaminato la questione rischia di menomare il prestigio del Parlamento. Fa presente peraltro che già alcuni mesi orsono egli, assieme ad altri parlamentari del gruppo comunista, si era recato a Rebibbia, in

occasione di agitazioni allora svoltesi, ed aveva avvertito la opportunità di una iniziativa dei singoli gruppi parlamentari per un incontro con i detenuti ed una presa di contatto con i loro problemi. Tanto più auspicabile appare un'iniziativa comune dei vari gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento in tale direzione. Il Presidente Reale potrebbe pertanto rappresentare al Presidente della Commissione Giustizia del Senato la disponibilità per un'iniziativa siffatta.

Il deputato Lospinoso Severini osserva che un'iniziativa dei gruppi parlamentari appare accettabile, mentre una visita da parte delle due Commissioni potrebbe aver luogo soltanto nell'ambito di un'indagine conoscitiva.

Il deputato Musotto concorda con il deputato Lospinoso Severini.

Il deputato Felisetti preannuncia l'adesione del suo gruppo ad una iniziativa a livello di gruppi, cioè che muova dai partiti politici. Concorda inoltre con le valutazioni espresse dal Presidente Reale, non apparendo opportuno che le Commissioni parlamentari vengano ad assumere una posizione di contrapposizione con il Governo nel colloquio con il mondo carcerario. Alle istanze di questo il Parlamento deve dare soddisfazione con un ulteriore impulso all'opera di riforma legislativa.

Il sottosegretario Pennacchini, premesso che da tempo sono state diramate istruzioni a tutti gli istituti di prevenzione e di pena affinché ogni parlamentare abbia libero accesso ai medesimi, osserva che la richiesta dei detenuti di Rebibbia non appariva improponibile, dato che l'agitazione in corso era motivata dalla mancata approvazione delle riforme legislative all'esame del Parlamento. Resta da considerare l'opportunità della visita sia in relazione ad eventuali reazioni negative di fronte ad una realistica informazione circa l'*iter* dei provvedimenti in questione, sia in vista del precedente che in tal modo verrebbe a crearsi, con possibile proliferazione di analoghe richieste da parte dei reclusi negli altri istituti. Precisa infine che aveva invitato la Commissione Giustizia del Senato ad adottare una decisione in merito dopo avere preso gli opportuni accordi con l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente Reale di comunicare al Presidente della II Commissione del Senato che, non ritenendo la IV Commissione della Camera di aderire all'invito a recarsi a Rebibbia, tuttavia appare al riguardo auspicabile un'iniziativa

tiva congiunta dei gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

## ISTRUZIONE (VIII)

### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Vicepresidente GIANNANTONI, indi del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Malfatti ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Dell'Andro.

#### Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge, 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*) (2456);

Giomo: Proroga dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la chiamata da parte delle facoltà di ternati in concorsi a cattedre universitarie (*Parere della V Commissione*) (389);

Azzaro: Modifica alla legge 3 giugno 1971, n. 360, in materia di incarichi di insegnamento universitario (*Parere della V Commissione*) (696);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (*Parere della V Commissione*) (721);

Caroli: Immissione in ruolo dei docenti universitari incaricati, in possesso di determinati titoli (*Parere della V Commissione*) (1368);

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: Provvedimenti urgenti per l'università statale, per l'insegnamento di medicina e chirurgia e per la predisposizione della riforma generale universitaria (*Parere della V Commissione*) (1577);

Messeni Nemagna ed altri: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia (1679); autonome di ostetricia (*Parere della I e della V Commissione*) (1679);

Napolitano ed altri: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (*Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione*) (1834);

Napolitano ed altri: Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università (*Parere della V Commissione*) (1835);

Pisicchio ed altri: Norme transitorie per l'immissione nel ruolo dei professori universitari associati (*Parere della V Commissione*) (1951);

Perrone e Sinesio: Modifica all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 910, concernente il trattamento economico degli assistenti universitari (*Parere della V Commissione*) (2200);

Cattaneo Petrini Giannina ed altri: Urgenti provvedimenti eccezionali per candidati inclusi nella terna dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo, per i professori incaricati e per la debita valutazione dei titoli di ternato, di maturo e di aggregato (*Parere della V Commissione*) (2303).

(*Seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Il deputato Giomo manifesta pregiudizialmente le proprie perplessità poiché il Governo attuale si è limitato a presentare il decreto-legge recante provvedimenti urgenti per l'università e non anche il disegno di legge di riforma globale, come invece aveva fatto più logicamente il precedente Governo. Il decreto-legge in esame è un provvedimento talmente limitato da costituire una vera e propria rinuncia ad ogni intenzione realmente riformatrice, in quanto attraverso di esso, pur manifestandosi l'intenzione di non voler pregiudicare la futura riforma, in realtà non si fa che congelare la situazione attuale. Dopo avere criticato l'impiego del decreto-legge, passa al merito del provvedimento affermando che esso presenta aspetti positivi ed altri negativi. Nel primo senso si dichiara favorevole alla riapertura dei concorsi, anche se ritiene eccessivo il numero dei posti disponibili; condivide le norme sul trattamento economico, sulla utilizzazione per servizi delle somme già destinate agli assegni di studio, sulla semplificazione delle procedure per l'attribuzione dell'assegno di studio. Si dichiara invece contrario alla troppo ampia stabilizzazione del personale docente prevista dal decreto-legge, che risponde ad una tendenza corporativa inaccettabile. Rileva altresì l'assenza di misure relative al problema dell'assenteismo studentesco ed osserva che il problema del tempo pieno potrà essere risolto soltanto attraverso reali forme di incentivazione. Conclude preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza insieme al collega Mazzarino ed affermando che il suo gruppo si asterrà dalla votazione finale, qualora il contenuto del provvedimento dovesse rimanere inalterato.

Il deputato Masullo, premesso che occorre chiarire se il decreto-legge intenda preparare ed introdurre un più organico provvedimento di riforma oppure se in realtà si ponga come la premessa per un affossamento di

quest'ultimo, rileva che nel fondo globale del Ministero del tesoro sono accantonati 80 miliardi per la riforma universitaria, ai quali si potrebbe attingere per rimpolpare gli stanziamenti previsti per il provvedimento in esame. Ciò sarebbe tra l'altro giustificato dalla circostanza che gli stanziamenti per l'università non possono essere considerati improduttivi posto che l'arretratezza scientifica è una delle cause più rilevanti dall'arretratezza economica. Osserva che coloro che sono responsabili dall'interno della crisi dell'università, i cosiddetti baroni, sono sostanzialmente soddisfatti del decreto-legge e questo già basterebbe a dimostrare la sua insufficienza nel raddrizzare una situazione ormai pesantemente condizionata da tutta una serie di interessi estranei all'università. A suo giudizio occorre realizzare una ristrutturazione didattica e scientifica dell'università ed una reale partecipazione degli studenti alla vita universitaria, adottando allo stesso tempo misure urgenti ed efficaci che risolvano la situazione dell'edilizia universitaria da un lato e che dall'altro operino una saldatura dell'università con il mondo del lavoro. Dopo aver rilevato che nel decreto non vi è alcun accenno al concetto del dipartimento, fa notare come il numero globale di coloro che lavorano a vario titolo nell'università non aumenterà a seguito del decreto-legge poiché questo si limita a prevedere spostamenti di personale per linee interne con semplici mutamenti di qualifiche. Si sofferma quindi in particolare sulla figura del contrattista mettendo in luce le carenze macroscopiche delle relative norme contenute nel decreto-legge ed afferma la necessità che vengano fissati fin da ora principi relativi al pieno tempo e alle incompatibilità. Conclude esprimendo la propria sfiducia nella capacità del provvedimento in esame di suscitare quanto meno un inizio di ripresa nella vita dell'università italiana.

Il deputato Giordano ritiene innanzitutto giustificato l'impiego dello strumento del decreto-legge se rapportato alla situazione sulla quale esso intende operare e si si considera il fallimento dei molti tentativi di intervento legislativo compiuti negli ultimi anni; anche se a malincuore, bisogna riconoscere che il ricorso al decreto-legge è l'unico modo possibile per uscire da quel groviglio di interessi che puntualmente si forma ogni volta che in Parlamento si discute dell'università. Ritiene che il non avere presentato contemporaneamente ai provvedimenti urgenti il disegno di legge di riforma globale crei confu-

sione e perplessità poiché viene a mancare uno dei termini di raffronto sia per stabilire se nel decreto-legge tutte le disposizioni attualmente presenti siano veramente urgenti, sia se in esso siano contenute tutte le possibili disposizioni urgenti. Osserva che le critiche mosse al decreto-legge sono due e tra loro opposte: secondo alcuni esso è una anticipazione prevaricatrice della futura riforma; secondo altri esso non contiene alcun elemento veramente innovatore. A suo giudizio, invece, il decreto-legge, pur operando essenzialmente in modo contingente su una situazione ormai insostenibile, contiene alcune indicazioni di tendenza per la futura riforma. Malgrado ciò ritiene che in quest'ultima direzione si sarebbe potuto operare più decisamente sulla base del metodo della sperimentazione. In questo senso andrebbe approfondito il riferimento ai lavoratori studenti e si dovrebbero inserire nel provvedimento i temi del tempo pieno e della incompatibilità, temi, questi ultimi, che hanno senza alcun dubbio carattere di urgenza. È pur vero che il ministro della pubblica istruzione si è impegnato a presentare un disegno di legge sul tempo pieno, tuttavia è prevedibile che le resistenze finora al riguardo frapposte dagli attuali professori universitari saranno ancora maggiori quando tale categoria sarà numericamente aumentata a seguito dei nuovi concorsi. Conclude contestando decisamente l'affermazione secondo cui in Italia non sussisterebbe un numero di studiosi validi sufficiente a coprire i 7.500 nuovi posti di professore universitario ed esprimendo il dubbio che le vicende relative al decreto-legge in esame abbiano fatto compiere un passo indietro nei rapporti che si erano instaurati tra il Governo ed i sindacati.

Il deputato Mazzarino preannuncia che il proprio intervento sarà molto breve poiché il tema verrà approfondito in seguito nel corso del dibattito che si svolgerà in Assemblea. Afferma la necessità di sbloccare una situazione di crisi prodotta a suo giudizio dalla liberalizzazione degli accessi all'università, dalla sospensione dei concorsi e dall'abolizione della libera docenza. Prosegue affermando che il decreto-legge va modificato per evitare che il criterio del valore del singolo venga mortificato da forme di reclutamento basate sul sistema del circolo chiuso; non è creando una corporazione di chi già all'università si trova a vario titolo che si può pensare di migliorare una situazione di profonda crisi. A parte tali osservazioni critiche, ritiene comun-



que che il provvedimento in esame non sia più dilazionabile.

*(La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 16,30).*

Il deputato Biasini sottolinea la gravità della crisi che colpisce oggi le strutture universitarie in tutti i paesi del mondo, rilevando che la tendenza a ricercare le ragioni di tale stato di crisi soltanto negli eccessi del potere baronale è indice di superficialità e preclude la possibilità di una corretta interpretazione di un fenomeno connesso con le trasformazioni sociologiche che si avvertono in ogni paese e che impongono una meditazione profonda sul ruolo degli atenei, sui rapporti di questi con la società, sui contenuti culturali e sui complessi problemi del nuovo tipo di gestione da garantire all'università. A suo giudizio il discorso sui problemi di una riforma generale, della quale riconferma la necessità e l'urgenza, sarebbe oggi fuori luogo di fronte al provvedimento in esame che si propone obiettivi circoscritti ma realistici, mirando a conciliare i valori della tradizione con le esigenze attuali e dell'immediato futuro. Se si accetta, come non si può non accettare, la logica dei provvedimenti urgenti, non si può disconoscere la legittimità e l'opportunità dello strumento del decreto-legge, né si può pretendere che le misure da adottare esauriscano la complessa gamma delle esigenze connesse con una riforma globale. Restano fuori dall'ambito d'intervento dei provvedimenti urgenti i problemi del tempo pieno, dell'incompatibilità, delle nuove strutture dipartimentali; del rapporto in generale tra università e società. Tuttavia gli interventi previsti sono quelli attesi da lungo tempo, rispondono alle esigenze più urgenti e sono tali da normalizzare la vita e l'attività degli atenei. Tra le misure proposte particolare rilievo assumono quelle relative alla immissione in ruolo di 7.500 docenti, del nuovo sistema dei concorsi a cattedra, della stabilizzazione degli incarichi e della normalizzazione di tutta la fascia del precariato, dell'avvio a soluzione del problema della democratizzazione degli organi universitari, della nuova regolamentazione degli assegni di studio e della revisione delle norme relative all'edilizia scolastica. Nel complesso si tratta di un provvedimento positivo per il quale è auspicabile una rapida conversione in legge. Senza escludere pregiudizialmente modifiche ed emendamenti, sarebbe bene che il testo non subisse rilevanti variazioni, tenuto conto anche del fatto che il Ministro della

pubblica istruzione si è impegnato a presentare al più presto altri tre provvedimenti riguardanti l'università.

Il deputato Giannantoni, ricordate le vicende degli ultimi anni relative alla crisi dell'università e ribadita la contrarietà del suo gruppo circa il ricorso allo strumento del decreto-legge, ritiene comunque che il provvedimento in esame, anche se per molti aspetti inadeguato, costituisca un fatto importante suscettibile di incidere sulla situazione dell'università a patto che si abbiano chiari gli effetti che da esso dovranno scaturire. Soffermandosi sull'articolo 10 del decreto-legge, dà atto al Governo di avere accolto le indicazioni provenienti da un largo schieramento politico e sindacale in merito alla riserva di legge fissata per la istituzione e il riconoscimento di nuove università. Ritiene però che si debba potenziare in maniera radicale la ricerca scientifica a livello universitario e che una prima manifestazione di volontà in tal senso possa e debba essere inserita nello stesso provvedimento in esame. Afferma poi che bisogna procedere ad una esemplificazione delle qualifiche del personale docente riducendole alle figure del contrattista, dell'aggregato e del professore ordinario; aggiunge che anche se la maggioranza non accetterà tale proposta, essa non potrà comunque prescindere da una revisione delle funzioni degli assistenti universitari che dovranno essere incentrate sulla ricerca e sulla didattica. Dichiarandosi d'accordo sul divieto di istituire nuovi incarichi gratuiti, afferma che si deve rivedere il numero degli incarichi attivabili nelle varie università poiché altrimenti, a seguito delle nuove immissioni in ruolo ed in connessione dei limiti posti dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62, si avrebbe una tale riduzione degli incarichi da costringere ad abbandonare l'università giovani studiosi la cui opera è preziosa. Dopo aver toccato alcune modifiche da apportare alla disciplina relativa ai borsisti con particolare riguardo al quarto comma dell'articolo 6, afferma la necessità di articolare le qualifiche del personale non docente in relazione alle nuove esigenze dell'università. Ribadita l'inadeguatezza delle varie rappresentanze in seno al consiglio di facoltà, contesta soprattutto lo scarso spazio attribuito alla componente studentesca, alla quale occorre invece garantire una partecipazione autonoma, democratica ed effettiva negli organi di governo dell'università. Ritiene che ai professori incaricati stabilizzati debba essere data la facoltà di votare anche sulle richieste di nuovi posti di ruolo,

così come bisogna rivedere le norme relative al consiglio di amministrazione. Si sofferma sui nuovi concorsi osservando che occorrerà essere molto attenti nella determinazione del numero di posti per i quali ciascuna commissione dovrà designare i vincitori.

Afferma in conclusione che il mutamento della situazione universitaria che deriverà dall'aumento del numero dei docenti potrà verificarsi realmente soltanto se sarà accompagnato da un mutamento in senso moderno delle funzioni dei professori universitari ed in tal senso il punto centrale del discorso diventa evidentemente quello della fissazione del concetto del pieno tempo già nel provvedimento in esame.

Il deputato Salvatori, dichiarandosi d'accordo sulla riserva di legge stabilita dall'articolo 10 del decreto per la istituzione di nuove università, ricorda che egli ha già presentato una proposta di legge relativa alla istituzione di una università a Foggia, così come ha del resto fatto anche il gruppo comunista, e si augura pertanto che ciò venga tenuto presente dal Governo quando entro un anno dalla entrata in vigore del decreto-legge dovrà presentare al Parlamento uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie. Soffermandosi quindi sulla situazione di quei docenti che sono stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra, osserva che nei loro confronti il decreto-legge opera una indubbia discriminazione alla quale si dovrà porre riparo inserendo una norma che preveda per tali docenti l'inserimento in ruolo *ope legis* o, in via subordinata, concorsi ad essi riservati.

Il deputato Canepa afferma preliminarmente che una valutazione del decreto-legge in esame non può prescindere da alcune circostanze quali soprattutto il fatto che esso è il risultato di un accordo di maggioranza, che le disponibilità finanziarie attualmente esistenti hanno giocato un ruolo limitativo e che, infine, non è stato ancora presentato un disegno di legge di riforma organica dell'università. Sia pure con questi limiti quasi genetici il provvedimento è comunque da giudicare positivamente poiché esso è in grado di mettere in moto un positivo, anche se incompleto, meccanismo di democratizzazione all'interno dell'università. Anche se le disposizioni di cui si compone il decreto non sono del tutto soddisfacenti se prese singolarmente, tuttavia nel loro complesso costituiscono senz'altro un miglioramento rispetto all'attuale situazione dell'università. Aggiunge però che il giudizio positivo del suo gruppo dipen-

de strettamente dal convincimento dell'impegno politico del Governo di procedere sollecitamente sulla strada delle grandi riforme, passando dalla fase di primo impatto ad una seconda fase tendente alle necessarie modifiche di struttura. Occorre dunque che il Governo presenti un disegno di legge di riforma dell'università il cui contenuto sia coerente con quello del disegno di legge n. 612 sul quale la maggioranza si era già pronunciata favorevolmente nella passata legislatura. In questo quadro è altresì urgente la presentazione di un provvedimento sul tempo pieno che meglio giustifichi gli attuali aumenti economici previsti dal decreto-legge qualificando in modo nuovo le funzioni del professore universitario.

Il presidente Ballardini rinvia a domani mattina il seguito dell'esame con l'impegno che si concluda entro la mattinata la discussione con le repliche del Governo e del relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,45.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1973, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Servadei.

#### Disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I, della V, della IX e della XIV Commissione*) (2436);

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*) (1852).

In apertura di seduta il deputato Damico ribadisce l'esigenza, più volte espressa dal suo gruppo, di procedere ad una discussione contemporanea dei due disegni di legge in titolo e chiede quindi taluni chiarimenti alla Presidenza della Commissione sull'organizzazione procedurale di tale contemporaneità.

Dopo brevi interventi del Sottosegretario Servadei e dei deputati Bernardi e Milani, il Presidente Misasi ricorda che i due provvedimenti sono stati posti all'ordine del giorno

nell'ipotesi che la Commissione decidesse una loro discussione congiunta; fa presente però che il Comitato ristretto nominato per l'esame del disegno di legge n. 1852 ha deciso di convocarsi nel pomeriggio per procedere a un confronto finale delle posizioni in esso emerse. Propone quindi di cominciare subito l'esame del disegno di legge di conversione n. 2436, avvertendo che in base all'articolo 81, comma secondo, del Regolamento della Camera la Commissione ha solo tre giorni di tempo per completamento di tale esame in sede referente.

Il relatore Caroli, ricordato il dibattito che sul decreto-legge in discussione si è svolto nell'altro ramo del Parlamento e le vivaci polemiche che esso ha suscitato nel paese, individua nella problematica implicata dal decreto tre punti principali: quello relativo alla produzione di energia elettrica in relazione al fabbisogno presente e futuro, quello concernente la salvaguardia dell'ambiente dal punto di vista igienico e paesistico e quello concernente la partecipazione degli organismi interessati alle decisioni relative alla ubicazione e alla gestione delle centrali elettriche. Sul primo punto, dopo aver avvertito che il *deficit* di energia elettrica sarà già consistente nel 1975, si sofferma in particolare sulle difficoltà dell'Italia centro-meridionale a causa del mancato completamento, previsto invece dal decreto, dell'elettrodotto che collega il nord al sud. Il provvedimento in esame costituisce, a suo avviso, un tipo di legge-provvedimento che, se è vero che si sostituisce per la costruzione delle centrali a tutte le autorizzazioni governative, regionali e comunali costituendo anche variante degli strumenti urbanistici vigenti, d'altra parte si rivela come l'unico strumento atto a far fronte alla stasi produttiva attuale. Riconosce che l'ENEL nel passato ha spesso impostato il problema dei suoi rapporti con gli enti locali in modo aziendalistico e tecnocratico, ma fa presente che l'ente non ha comunque alcun interesse a prevaricare la volontà dei comuni. In ogni caso si deve convenire sulla necessità d'un organo sovraregionale cui spetti l'ultima parola in ordine alla localizzazione delle centrali elettriche nello spirito dell'articolo 9 del decreto delegato concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di urbanistica e lavori pubblici.

Quanto all'altro punto, dopo aver riferito taluni dati sull'attività delle centrali in rapporto all'inquinamento atmosferico, rileva la esigenza di un'assoluta obiettività in materia; l'Enel del resto ha predisposto una rete di rilevamento aperta ad ogni controllo e si è im-

pegnata, in base a tale rilevamento, ad adottare tutte le misure necessarie, ritenendo che l'adozione generalizzata di combustibile a basso tenore di zolfo richiesta dai comuni non possa essere garantita dalla disponibilità sul mercato mondiale di tale combustibile. In ogni caso, per quanto riguarda l'inquinamento in generale, occorre a suo avviso modificare la legge n. 615 del 1966 prevedendo in quella sede le limitazioni relative al contenuto di zolfo e ai tassi di inquinamento al suolo delle attività industriali. Il decreto-legge in esame non può recipire una normativa di tal tipo riguardando esso la costruzione delle centrali e non i criteri della loro gestione. Questi ultimi sono oggetto del disegno di legge n. 1852 che, una volta approvato, estenderà la sua validità anche alle undici centrali considerate dal decreto-legge.

Intervenendo nella discussione sulle linee generali, il deputato Alesi, dopo essersi richiamato ai dati riferiti nell'intervento da lui svolto in sede di discussione del disegno di legge n. 1852, sottolinea le considerazioni tecniche che inducono ad accelerare al massimo la costruzione di nuove centrali in rapporto al fabbisogno di energia elettrica che nel 1979 sarà di 43 mila megawatt. Tale obiettivo di produzione potrà essere raggiunto solo se le autorizzazioni per le centrali progettate verranno subito concesse e se gli impianti già pronti, ma non ancora funzionanti, verranno immediatamente messi in opera. Il problema del resto non è soltanto di ordine produttivo ma implica anche risvolti sociali assai gravi ed importanti che non possono essere disattesi soltanto in base a una troppo esasperata opposizione ecologica. A suo avviso comunque, poiché l'Enel garantisce l'applicazione della legge n. 615 attualmente vigente in materia di inquinamento, è preferibile considerare l'opportunità di modificare tale legge. Dopo essersi soffermato sui motivi per i quali su tredici milioni di tonnellate di combustibile bruciati dall'Enel in un anno solo 2 milioni sono a basso tenore di zolfo, afferma che dal confronto con gli altri paesi europei la situazione italiana non risulta tra le più negative.

Il deputato D'Alema sottolinea anzitutto la responsabilità del Governo in ordine al mancato controllo della politica dell'Enel nei confronti degli enti locali. Pur di riuscire a realizzare i propri impianti, l'Enel non ha mancato di far pressioni sui comuni attraverso la realizzazione di opere pubbliche o i tentativi di contatti personali con taluni amministratori. Riconosce che il problema della costruzione di nuove centrali richiede una

soluzione urgente; si tratta però a suo avviso, di un problema di natura politica e costituzionale. Giudica il ricorso al decreto-legge su tale materia tanto più aberrante in quanto promosso da un Governo di centro-sinistra: esso risponde ad una logica d'ordine ad ogni costo, anche violando il dettato costituzionale. Il fatto poi che si sia perduto tanto tempo senza essere riusciti a condurre una seria discussione con i comuni e le regioni dimostra che l'attuale dirigenza dell'Enel non è all'altezza del suo compito ed è incapace di inserirsi in una concezione del modo di governare che sia correttamente fondata su un nuovo rapporto di partecipazioni con le istituzioni di base.

Il deputato Medi, dopo aver messo in guardia la Commissione dalla tentazione di previsioni schematiche in materia di produzione e di fabbisogno dell'energia elettrica, rileva la necessità di garantire non solo il numero assoluto delle chilowattore necessarie, ma anche la possibilità delle variazioni giornaliere o stagionali di consumo in rapporto alle molteplici esigenze produttive. Affrontando quindi le questioni relative a quella che definisce la psicosi ecologica, rileva l'esigenza di chiarire attraverso un'apposita campagna anche politica come talune prospettive catastrofiche derivino più dal panico che da fondate considerazioni tecniche. Dopo aver fornito alla Commissione talune delucidazioni sul rapporto tra il contenuto di zolfo dei combustibili e i tassi di inquinamento della atmosfera, riconosce la fondamentale importanza della scelta ubicazionale delle centrali dal punto di vista idrologico e meteorologico; ciò comporta misurazioni specifiche caso per caso attraverso la rete prevista anche dal decreto, aperta al controllo degli enti locali. A suo avviso quindi l'uso del combustibile a basso tenore di zolfo deve intervenire solo allorché si superino determinate soglie di sicurezza, considerando anche che l'emissione di anidride solforosa da parte delle centrali generalmente si aggiunge ad un *plafond* preesistente. Ciò che importa, dunque, non è tanto assicurarsi in partenza del greggio con basso contenuto di zolfo quanto predisporre le attrezzature necessarie che garantiscano una scarsa emissione di anidride solforosa.

Il deputato Triva rileva anzitutto che i motivi di urgenza, di straordinarietà e di non prevedibilità con cui si giustifica il ricorso allo strumento del decreto-legge dovrebbero essere estranei ad un Governo che fosse seriamente impegnato ad orientare l'azione dell'Enel e ad un corretto rapporto tra l'Enel

e i diversi livelli istituzionali dello Stato. Il decreto-legge non è, a suo avviso, uno strumento neutrale: esso agisce contro la parte che si ritiene abbia causato i ritardi e gli ostacoli; in questo senso la questione delle centrali elettriche diventa l'occasione per una scelta di campo, per l'affermazione di una determinata linea in ordine alla politica economica generale. Da qui deriva la critica radicale della sua parte al provvedimento in esame; esso infatti suona come una sentenza di condanna di dieci regioni e numerosi comuni, basata sulla pretesa di separare le esigenze produttive dal corretto esercizio del potere nel quadro costituzionale. Dopo aver sottolineato l'atteggiamento pericolosamente qualunquista sotteso a tale separazione, afferma che la sua parte fa sue le posizioni espresse da tanti Consigli comunali e il recente documento dell'assemblea dell'ANCI nel quale il comportamento dell'ENEL viene assimilato a quello dei vecchi monopoli elettrici.

Affrontando in particolare le questioni poste dalla pesante interferenza operata dal decreto nelle prerogative delle regioni e dei comuni, chiede anzitutto formalmente al rappresentante del Governo se la decisione di impiantare le previste centrali in Sardegna e nel Friuli-Venezia Giulia sia stata presa dal Comitato dei Ministri alla presenza dei presidenti delle giunte delle suddette regioni, così come esige la legge istitutiva dell'Enel. Osserva poi che gli statuti di ambedue le suddette regioni a statuto speciale prevedono la loro piena potestà legislativa in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica; e quando il Governo ha tentato attraverso le norme di attuazione di recuperare in parte i poteri trasferiti alla regione sarda ha vista contraddetta tale posizione da una chiara sentenza della Corte costituzionale: in ogni caso, dunque, la centrale di Sassari deve essere espunta dal decreto-legge. Quanto ai poteri delle regioni a statuto ordinario, rilevata la necessità di non confondere la materia urbanistica (trasferita *in toto* alla competenza delle regioni) dalla materia dei lavori pubblici (per la quale invece vale la riserva dello Stato), fa rilevare in particolare che le regioni Toscana, Umbria e Lazio sono spogliate dal decreto-legge di loro precise prerogative in rapporto alla localizzazione dell'elettrodotto. Quanto ai comuni, il decreto liquida tutta una serie di norme riguardanti in special modo la conformità dell'ubicazione degli impianti con i piani regolatori e viene a confermare definitivamente la scelte già da tempo compiute dall'Enel. Dopo aver riconosciuto la necessità di correggere la

macchinosità e le lungaggini delle procedure esistenti anche attraverso un provvedimento *ad hoc*, ribadisce la posizione del suo gruppo secondo la quale la rapida approvazione del disegno di legge n. 1852, con le opportune modificazioni, renderebbe inutile il ricorso al decreto-legge in esame.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1973, ORE 16,15. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono il ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione Gava ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Azzaro. Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, i Presidenti della Giunta Tomelleri e del Consiglio Orcalli per la Regione Veneto; i Presidenti della Giunta Conti, del Consiglio Fiorelli e il Vice Presidente della Giunta Tomassini per la Regione Umbria; i Presidenti della Giunta Trisorio Liuzzi e del Consiglio Finocchiaro per la Regione Puglia; i Presidenti della Giunta Santini, del Consiglio Palleschi e il Vice Presidente del Consiglio Gigliotti per la Regione Lazio.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI VENETO, UMBRIA, PUGLIE, LAZIO.

Il presidente Oliva, dopo aver rivolto parole di benvenuto ai rappresentanti delle Regioni intervenuti, ricorda come l'iniziativa dell'indagine conoscitiva trovi la sua motivazione nella volontà della Commissione di non lasciare inutilmente trascorrere il periodo nel quale va maturando la decisione del Parlamento sullo strumento da adottare per risolvere l'ormai improrogabile problema del riordinamento della pubblica Amministrazione.

Il presidente del Consiglio della Regione Veneto, Orcalli, espresso l'auspicio che nel prosieguo dell'indagine siano possibili nuovi contatti con la Commissione, sottolinea che per quanto attiene al problema dell'individuazione di sedi istituzionali di incontro tra Stato e Regioni, la Commissione per le questioni regionali può rappresentare una sede

ottimale, anche tenuto conto dell'esigenza di raccordi non solo tra il Governo e le Regioni ma anche tra queste ultime ed il Parlamento. Soffermandosi quindi sul problema delle deleghe, il presidente Orcalli — rilevato che le Regioni attendono il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative, attuato finora in modo sporadico e disorganico — afferma che esso va risolto avendo presente l'esigenza del superamento dell'elenco delle materie riservate alla competenza legislativa regionale, contenuto nell'articolo 117 della Costituzione. Tale superamento potrebbe realizzarsi per altro anche al di fuori di una revisione costituzionale ove si proceda al conferimento congiunto di deleghe di ulteriori funzioni amministrative e legislative nonché all'adeguata copertura finanziaria per l'esercizio delle funzioni delegate.

Per il conferimento di tali deleghe ci si dovrebbe attenere al criterio di delegare alle Regioni tutte quelle funzioni utilmente esercitabili a livello regionale nonché quelle relative a materie che lo Stato ha trattenuto benché strettamente connesse alla sfera di competenza regionale. Conclude dichiarandosi favorevole al ricorso allo strumento della delega al Governo per la ristrutturazione della pubblica Amministrazione e riservandosi di esprimere successivamente la propria opinione sui contenuti della delega stessa.

Dopo un breve intervento del presidente del Consiglio della Regione Puglia, Finocchiaro, sul calendario dei lavori, prende la parola il presidente della Regione Veneto, Tomelleri il quale, ribadita la necessità che la delegazione di funzioni amministrative alle Regioni avvenga congiuntamente a quella di funzioni legislative nelle stesse materie, sottolinea la fondamentale importanza per le Regioni dell'individuazione di un punto di riferimento a livello nazionale: questo potrebbe essere costituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che andrebbe per altro adeguatamente ristrutturata. Strettamente connesso a quello del ruolo da affidare alla Presidenza del Consiglio è il discorso sul riordinamento dei Ministeri esistenti, alcuni dei quali andrebbero soppressi in conseguenza della riforma regionale (trasferendo eventualmente le competenze residue ad un Ministero per le Regioni).

L'oratore si sofferma quindi sul pericolo del permanere o addirittura — com'è avvenuto con la legge su Venezia — della creazione di uffici statali per funzioni di competenza regionale nonché sul problema del rinvio delle leggi regionali — che esige una regolamentazione più rispettosa del ruolo delle

Regioni - e sulla necessità di un'effettiva preposizione del Commissario del Governo a tutti gli uffici statali esistenti nell'ambito regionale.

Il presidente Tomelleri conclude ricordando che, se esiste il problema della parificazione di tutte le Regioni per quanto attiene all'ambito delle funzioni amministrative, è necessaria anche una revisione delle disposizioni sui finanziamenti delle Regioni a statuto ordinario: in proposito, auspica una sollecita modifica dell'articolo 8 della legge finanziaria regionale.

Il presidente della Regione Lazio, Santini, dopo aver espresso l'apprezzamento per la iniziativa dell'indagine conoscitiva e l'esigenza - data la vastità della materia in esame - di ulteriori incontri con la Commissione, sottolinea l'urgenza di procedere alla modifica della legge finanziaria regionale e delle norme vigenti in materia di contabilità nonché della legge comunale e provinciale. Rilevata l'opportunità di procedere, nei limiti del possibile, ad una sostanziale parificazione delle competenze amministrative delle Regioni ordinarie rispetto a quelle delle Regioni a statuto speciale, ferme restando le specifiche caratteristiche costituzionali che le differenziano, nonché l'urgenza di una ristrutturazione - peraltro secondo criteri ben diversi da quelli cui si ispiravano i precedenti schemi di riordinamento - della Amministrazione statale, il presidente Santini esprime la sua preoccupazione per eventuali ritardi nell'espletamento di una futura delega al Governo. Dopo aver accennato al modo assai insoddisfacente con cui vengono gestiti attualmente i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni ed alla necessità di ripensare la figura ed il ruolo del Commissario del Governo, conclude concordando sulla necessità di un'armonizzazione dei rapporti tra Stato e Regioni rilevando come un primo passo verso l'instaurazione di un nuovo clima possa considerarsi la procedura adottata nel corso della redazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1974.

Prende quindi brevemente la parola il presidente del Consiglio della Regione Lazio, Palleschi, il quale rileva che nell'appunto inviato ai rappresentanti regionali nel quadro dell'indagine conoscitiva in corso, a fronte di problemi ormai giunti a maturazione, quali il ruolo svolto dal Commissario del Governo nella dinamica del rapporto Stato-Regioni - per cui è auspicabile una definitiva soluzione chiarificatrice -, ve ne sono altri di ben più ampio respiro, che, attenendo alla riforma

delle strutture dello Stato, postulano una adeguata meditazione. A tal fine egli avanza la proposta che i rappresentanti delle Regioni abbiano l'opportunità di essere riascoltati dalla Commissione, dopo aver ricercato su tali temi una più vasta adesione politica da parte delle rispettive amministrazioni interessate, che consenta anche l'eventuale presentazione di relazioni scritte.

Il vice presidente del Consiglio della Regione Lazio, Gigliotti, precisa quindi che il problema del Commissario del Governo non può naturalmente prescindere dalla soluzione di quello sul controllo dell'attività amministrativa delle Regioni.

Successivamente il presidente della Giunta della Regione Umbria, Conti, sottolinea l'opportunità che siano definite e potenziate le attribuzioni spettanti alla Commissione per le questioni regionali, in funzione della proficua attività finora svolta di intermediazione tra lo Stato e le Regioni (osserva che un primo esempio di tale potenziamento potrebbe essere costituito dall'invio ad essa, anziché al Commissario governativo, delle leggi approvate dalle Regioni). L'oratore, espresso l'auspicio che i tempi necessari per l'espletamento dell'indagine siano contenuti ma tali tuttavia da consentire di avviare a definitiva soluzione quei problemi che lo stesso ministro Toros ha riconosciuto, nella seduta del 26 settembre scorso, ormai indifferibili, dichiara che i precedenti raccolti allorché si discusse sugli schemi di decreti di trasferimento delle funzioni amministrative ed i pareri espressi dalle Regioni in tale occasione, rappresentano un patrimonio da non dimenticare nell'attuale circostanza, soprattutto in funzione dell'influenza decisiva che all'attuazione dell'ordinamento regionale spetta nella complessa dinamica della più generale riforma dello Stato.

Dopo essersi quindi soffermato su talune questioni poste dalla pratica applicazione della legge n. 281 del 1970 ed aver sottolineato l'opportunità che la legislazione statale si adegui alle crescenti esigenze regionali attraverso lo strumento della delega, il presidente Conti passa ad esaminare il problema del riordinamento dei Ministeri. Al riguardo, premesso che l'ampliarsi della gamma di essi attraverso l'istituzione di dicasteri senza portafoglio aumenta il pericolo di conflitti di competenza con le Regioni, dichiara che la delicatezza della questione in ordine all'uso dello strumento della delega postula la necessità di un preventivo ed ampio confronto parlamentare sui temi di fondo della problematica regionali-

stica. Conclude sottolineando l'opportunità che, nel quadro dell'indagine conoscitiva, la Commissione, al fine di acquisire diretti ed utili elementi di informazione, effettui eventuali sopralluoghi nelle varie Regioni.

Il presidente del Consiglio della Regione Umbria, Fiorelli, in un breve intervento, lamentata la mancanza di un rapporto organico e continuo tra le Regioni ed il Parlamento, esprime l'auspicio che alla creazione di una sede istituzionale di contatto si proceda quanto prima in sede legislativa.

Il presidente della Giunta della Regione Puglia, Trisorio Liuzzi, sottolinea la necessità che la risposta ai quesiti posti nell'appunto inviato ai rappresentanti regionali sia il risultato di valutazioni tecniche verificate anche politicamente in sede consiliare, aderisce alla proposta di rinvio, già avanzata dal presidente Palleschi. Egli, lamentata inoltre l'insufficienza della elencazione delle materie contenuta nell'articolo 117 della Costituzione, ritiene che l'unico modo per dare corretta attuazione all'ordinamento regionale sia procedere ad un ampliamento di essa e al conferimento della competenza integrativa e di attuazione (prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo 117) anziché attraverso lo strumento della delega ex articolo 118 della Costituzione, che attiene alla sola funzione amministrativa.

Per quanto riguarda la creazione di una sede istituzionale di contatto tra Stato e Regioni, ritiene opportuno distinguere i rapporti con il Parlamento da quelli con il Governo: nel primo caso esprime l'avviso che la funzione in oggetto sia svolta dalla Commissione per le questioni regionali, nel secondo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità che sia definito chiaramente il ruolo spettante alle Regioni nella fase della programmazione economica.

Soffermandosi infine sulla figura del Commissario del Governo, l'oratore dichiara che la natura dell'organo ha profondamente risentito dell'assommarsi in un'unica persona della funzione di prefetto e di quella di presidente della Commissione di controllo.

Il presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia, Finocchiaro, dopo aver ricordato l'esperienza — infruttuosa, a suo avviso — rappresentata dalla precedente audizione dei rappresentanti regionali, in occasione dell'esame degli schemi di decreti delegati concernenti il trasferimento delle funzioni amministrative, sottolinea la necessità che la soluzione del problema del riordinamento dei Ministeri

non vada disgiunta dal contemporaneo completamento del processo di trasferimento delle funzioni anzidette. Ribadisce inoltre l'opportunità che i rappresentanti delle Regioni siano riascoltati in una successiva seduta.

Dopo interventi favorevoli dei deputati Galoni, Cardia e del senatore Dinaro, la Commissione decide di aderire alla proposta.

Prende quindi brevemente la parola il ministro Gava, il quale, dopo aver ringraziato gli oratori intervenuti nel dibattito per la particolare competenza dimostrata nell'illustrazione dei temi toccati, osserva che non sarebbe inopportuno inserire nel disegno di legge n. 114, concernente la proroga dei termini previsti dalla legge n. 775 del 1970 per la delega al Governo del riordinamento della pubblica Amministrazione, apposite disposizioni che consentano di completare, in modo contemporaneo, anche il processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni.

Il presidente del Consiglio della Regione Veneto, Orcalli, rispondendo quindi ad un quesito postogli dal deputato Cardia, dichiara di non ritenere che tra le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia esistano differenze tali rispetto al Veneto da indurre il legislatore ad attribuire ad esse forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali.

Il presidente Oliva, traendo spunto da una richiesta formulata dal senatore Dinaro, propone infine che nell'apposita seduta in cui saranno riascoltati, i rappresentanti regionali forniscano anche dati in merito all'uso dello strumento della delega di funzioni amministrative alle province ed ai comuni, previsto dal terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Oliva comunica che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 8, alle ore 9, per l'audizione dei rappresentanti delle Regioni Piemonte, Campania e Valle d'Aosta; giovedì 22 novembre, alle ore 9, per l'audizione dei rappresentanti delle Regioni Liguria, Emilia Romagna, Calabria e Marche (in questi ultimi tre casi a condizione che pervengano le rispettive adesioni); martedì 27 novembre, alle ore 16, per l'audizione dei rappresentanti delle regioni Abruzzo, Molise, Toscana e Lombardia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

## CONVOCAZIONI

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 7 novembre, ore 12.

- 1) Elezione di un vice presidente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Seguito della verifica dei poteri nel collegio XXIX (Palermo);
- 4) Seguito della verifica dei poteri nel collegio II (Cuneo);
- 5) Seguito della verifica dei poteri nel collegio XIII (Parma).

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 7 novembre, ore 16.

Elezione di un segretario.

*Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere:*

contro il deputato Lauro (Doc. IV, n. 86 e 90) — Relatore: Padula.

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere:*

contro il deputato Bonifazi (Doc. IV, n. 7) — relatore: Reggiani;

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 9) — relatore: Revelli;

contro il deputato Manco (Doc. IV, n. 10) — relatore: Galloni;

contro il deputato Manco (Doc. IV, n. 11) — relatore: Valori;

contro il deputato Cerullo (Doc. IV, n. 16) — relatore: Cavaliere;

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, n. 19) — relatore: Lettieri;

contro il deputato Felisetti (Doc. IV, n. 20) — relatore: Valori;

contro il deputato Lizzero (Doc. IV, n. 22) — relatore: Boldrin;

contro il deputato Raffaelli (Doc. IV, n. 24) — relatore: Padula;

contro il deputato Lima (Doc. IV, nn. 81, 83, 84 e 85) — relatore: Reggiani.

### I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 7 novembre, ore 9,30.

Elezione di un Vicepresidente.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano,



ai fini di un pubblico controllo (1475) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Galloni.

#### IN SEDE CONSULTIVA.

##### *Parere sul disegno di legge:*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (945-B) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galloni.

##### *Esame delle sentenze della Corte costituzionale:*

Sentenza n. 39 del 1972 (Doc. VII, n. 230)  
— Relatore: Galloni;

Sentenza n. 40 del 1972 (Doc. VII, n. 231)  
— Relatore: Battaglia;

Sentenza n. 115 del 1972 (Doc. VII, n. 11)  
— Relatore: Galloni;

Sentenza n. 166 del 1972 (Doc. VII, n. 55)  
— Relatore: Bressani;

Sentenza n. 5 del 1973 (Doc. VII, n. 104)  
— Relatore: Riz.

#### Comitato pareri.

##### *Parere sui disegni e sulle proposte di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (*Approvato dal Senato*) (2456);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia (1679);

NAPOLITANO ed altri: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (1834);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Codacci-Pisanelli;

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1586) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli;

Istituzione dei centri per il commercio con l'estero (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2206) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Bressani.

##### *Parere sulle proposte di legge:*

CABRAS: Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica (2226) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Bressani;

FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Olivi.

##### *Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica (*Approvato dal Senato*) (2436) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Olivi.

##### *Parere sulle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 7 novembre, ore 9,30.

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

##### *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2126) — (*Parere della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Tanlalo.

## IN SEDE REFERENTE.

*Esame della proposta di legge:*

FRASCA ed altri: Estensione per la Calabria dei compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (45);

— (Parere della IV Commissione);

— Relatore: Artali.

*Esame del disegno di legge:*

Nuove norme per la tutela del patrimonio archivistico nazionale (1839) — (Parere della IV e della VIII Commissione).

— Relatore: Poli.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

BOLDRINI ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (420);

CECCHERINI e CARIGLIA: Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti e razziali ed i loro familiari superstiti (950);

— (Parere della V e della XIII Commissione);

— Relatore: Poli.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

MATTARELLI ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

FIORET ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

IANNIELLO ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (71);

CICCARDINI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

BOFFARDI INES ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (69);

COSTAMAGNA e BODRITO: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 699 (401);

ALFANO ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

GARGANO: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

MAGGIONI ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

FLAMIGNI ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

de MICHELI VITTURI ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

BELCI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948);

— (Parere della V e della VII Commissione) — Relatore: Maggioni.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 7 novembre, ore 10.

## IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (864);

— Relatore: Lospinoso Severini — (Parere della I e della V Commissione).

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

PISICCHIO ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 922, al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia in servizio nelle sedi centrali e periferiche degli uffici giudiziari (392);

— Relatore: Patriarca — (*Parere della I e della V Commissione*).

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -  
Partecipazioni statali)

Mercoledì 7 novembre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

BELCI: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585);

ARZILLI ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698);

BOLOGNA ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181);

CATTANEI ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Tarabini.

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica (*Approvato dal Senato*) (2436) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Gunnella.

*Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (*Approvato dal Senato*) (2456);

GIOMO: Proroga dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la chiamata da parte delle facoltà di ternati in concorsi a cattedre universitarie (389);

AZZARO: Modifica alla legge 3 giugno 1971, n. 360, in materia di incarichi di insegnamento universitario (696);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (721);

CAROLI: Immissione in ruolo dei docenti universitari incaricati, in possesso di determinati titoli (1368);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Provvedimenti urgenti per l'università statale, per l'insegnamento di medicina e chirurgia e per la predisposizione della riforma generale universitaria (1577);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia (1679);

NAPOLITANO ed altri: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (1834);

NAPOLITANO ed altri: Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università (1835);

PISICCHIO ed altri: Norme transitorie per l'immissione nel ruolo dei professori universitari associati (1951);

PERRONE e SINESIO: Modifica all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 910, concernente il trattamento economico degli assistenti universitari (2200);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Urgenti provvedimenti eccezionali per candidati inclusi nella terna dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo, per i professori incaricati e per la debita valutazione dei titoli di ternato, di maturo e di aggregato (2303);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Isgrò.

*Parere sulla proposta di legge:*

PUMILIA ed altri: Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (2201) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Gunnella.

*Parere sui disegni di legge:*

Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2393) — (*Parere alla VI Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini;

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2394) — (*Parere alla VI Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini.

**VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Finanze e tesoro)

**Mercoledì 7 novembre, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

LUCCHESI: Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra (471) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Castellucci;

Senatori SEGNANA ed altri: Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219) — (*Parere della II, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Colucci.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (1534) — (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Pavone.

*Discussione dei disegni di legge:*

Premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2393) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Prandini;

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2394) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Spinelli.

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sulle proposte di legge:*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Credito agevolato al commercio (2227);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Credito agevolato al commercio (2243);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA: Credito agevolato al settore commerciale (2279);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Credito agevolato al commercio (2309);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Credito agevolato al settore commerciale (2370);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Credito agevolato al commercio (2386);

— Relatore: La Loggia — (*Parere alla XII Commissione*);

MERLI ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (1046);

SERRENTINO e QUILLERI: Estensione della competenza ad esercitare il credito navale agli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ed aumento dei limiti d'impegno (1435);

— Relatore: La Loggia — (*Parere alla X Commissione*).

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974:

Stato di previsione dell'entrata (tabella 1) — Relatore: Pandolfi;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (tabella 2) — Relatore: Cocco Maria;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (tabella 3) — Relatore: Borghi;

(*Parere alla V Commissione*);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 — Relatore: Borghi;

— (*Parere alla V Commissione*).

UFFICIO DI PRESIDENZA.

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Istruzione)

**Mercoledì 7 novembre, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università (*Approvato dal Senato*) (2456) — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

GIOMO: Proroga dei termini di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per la chiamata da parte delle facoltà di ternati in concorsi a cattedre universitarie (389) — (*Parere della V Commissione*);

AZZARO: Modifica alla legge 3 giugno 1971 n. 360, in materia di incarichi di insegnamento universitario (696) — (*Parere della V Commissione*);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (721) — (*Parere della V Commissione*);

CAROLI: Immissione in ruolo dei docenti universitari incaricati, in possesso di determinati titoli (1368) — (*Parere della V Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Provvedimenti urgenti per l'università statale, per l'insegnamento di medicina e chirurgia e per la predisposizione della riforma generale universitaria (1577) — (*Parere della V Commissione*);

MESSENI NEMAGNA ed altri: Inclusione nel ruolo unico dei docenti universitari dei direttori di scuole autonome di ostetricia (1679) — (*Parere della I e della V Commissione*);

NAPOLITANO ed altri: Misure urgenti per l'attuazione del diritto allo studio e per lo sviluppo delle università (1834) — (*Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione*);

NAPOLITANO ed altri: Misure urgenti per il personale docente e per gli organi di governo delle università (1835) — (*Parere della V Commissione*);

PISICCHIO ed altri: Norme transitorie per l'immissione nel ruolo dei professori univer-

sitari associati (1951) — (*Parere della V Commissione*);

PERRONE e SINESIO: Modifica all'articolo 5 della legge 2 dicembre 1969, n. 910, concernente il trattamento economico degli assistenti universitari (2200) — (*Parere della V Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Urgenti provvedimenti eccezionali per candidati inclusi nella terna dei vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo, per i professori incaricati e per la debita valutazione dei titoli di ternato, di maturo e di aggregato (2303) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Spitella.

**IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavori pubblici)

**Mercoledì 7 novembre, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

CABRAS: Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica (2226) — Relatore: Cusumano — (*Parere della I e della IV Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974; Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 9); Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;

— Relatore: Ascari Raccagni — (*Parere della V Commissione*).

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (2456) — (*Parere della VIII Commissione*) — Relatore: Calvetti.

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (2436) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Matta.

**X COMMISSIONE PERMANENTE**

(Trasporti)

**Mercoledì 7 novembre, ore 10,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Ulteriore ammodernamento del tronco italiano Domodossola-confine svizzero della ferrovia internazionale Domodossola-Locarno (2068) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della III e della V Commissione*).

*Esame della proposta di legge:*

MERLI ed altri: Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali da parte del personale delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (309) — Relatore: Marocco — (*Parere della VII Commissione*).

**Mercoledì 7 novembre, ore 17.**

COMITATO RISTRETTO

Esame del disegno di legge n. 1717, concernente la sostituzione di alcuni articoli del codice stradale e la determinazione di sanzioni CEE.

**Mercoledì 7 novembre, ore 18,30.**

COMITATO RISTRETTO

Esame dei provvedimenti nn. 1415, 182, 744, 1265, 1737 e 2214, concernenti la disciplina delle concessioni dei servizi radioelettrici.

**XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Agricoltura)

**Mercoledì 7 novembre, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945-B) — Relatore: De Leonardi — (*Parere della I e della IV Commissione*).

**Mercoledì 7 novembre, ore 17.**

UFFICIO DI PRESIDENZA.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria)

**Mercoledì 7 novembre, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame dei disegni di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica (*Approvato dal Senato*) (2436) — Relatore: Caroli — (*Parere della I, V, IX e XIV Commissione*).

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852) — Relatore: Bernardi — (*Parere della I, V, VIII, IX e XIV Commissione*).

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro)

**Mercoledì 7 novembre, ore 9.**

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 15).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Della Briotta.

**IN SEDE REFERENTE.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

PISICCHIO ed altri: Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2278);

GRAMEGNA ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2411);

— Relatore: Pezzati — (*Parere della V e della XI Commissione*).

**Mercoledì 7 novembre, ore 17.**

**COMITATO RISTRETTO.**

Esame delle proposte di legge nn. 245, 470, 793, concernenti la previdenza e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestososi.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e sanità)

**Mercoledì 7 novembre, ore 9,30.**

**IN SEDE CONSULTIVA.**

*Parere sui disegni di legge:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 19);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;

— Relatore: D'Aniello — (*Parere alla V Commissione*).

**COMMISSIONI RIUNITE**

IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

**Giovedì 8 novembre, ore 11,30.**

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia sulla esecuzione della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante disciplina delle controversie individuali di lavoro.

**COMMISSIONI RIUNITE**

IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

**Giovedì 8 novembre, ore 16,30.**

**COMITATO RISTRETTO.**

Esame del disegno di legge n. 2066, concernente l'autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti.

**I COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari costituzionali)

**Giovedì 8 novembre, ore 11.**

**COMITATO RISTRETTO.**

Esame del disegno di legge n. 1573, concernente l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**IV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Giustizia)

**Giovedì 8 novembre, ore 10.**

**IN SEDE LEGISLATIVA.**

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori FOLLIERI ed altri: Disegno di legge d'iniziativa del Ministero di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli ar-

licoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (1614);

— Relatore: Musollo — (*Parere della I Commissione*).

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 8 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sostituzione degli articoli 79, 80 e 124 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e determinazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 (1717) — Relatore: Dal Maso — (*Parere della IV, della VI e della IX Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Provvidenze per l'industria cantieristica navale (1938) — Relatore: Marocco — (*Parere della V, della VII, della VIII e della XII Commissione*).

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 8 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

CATTANEI: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

DE MARIA: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

MORINI e GABRAS: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

D'AQUINO ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

BELLUSCIO: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

BOFFARDI INES ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati o supplenti (913);

MARIOTTI ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

MAGLIANO: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

TRIVA ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (1170) — (*Parere della I e V Commissione*);

ORLANDI: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

ALESSANDRINI ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

FRASCA ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324);

— (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Cattaneo Pettrini Giannina.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

Senatori PITTELLA e FERRALASCO: Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate (2383) — Relatore: Del Duca.

*Discussione del disegno di legge:*

Concessione di un contributo straordinario per l'XI Congresso internazionale di oncologia (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (1612) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: D'Aniello.



**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

**Giovedì 8 novembre, ore 9.**

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI  
PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI  
E PERIFERICI DELLO STATO.

Audizione dei rappresentanti delle Regioni:  
Piemonte, Molise, Campania e Valle d'Aosta.

---

**COMMISSIONI RIUNITE**

VI (Finanze e tesoro) e XII (Industria)

**Martedì 20 novembre, ore 17.**

COMITATO RISTRETTO

Esame dei provvedimenti 1789, 2077 e 2135  
concernenti il fondo di garanzia per il credito  
industriale.

**RELAZIONI PRESENTATE**

*III Commissione permanente (Affari esteri):*

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969 fra il Governo italiano e il governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili già appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra (1252);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (*Approvato dal Senato*) (1899);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967 (*Approvato dal Senato*) (2000);

— Relatore: Di Giannantonio.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 24.*